

Circolare CDP S.p.A. 1264

Condizioni generali per l'accesso al Fondo per le demolizioni delle opere abusive (Fondo) istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP) ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Con la Circolare CDP S.p.A. 28 ottobre 2004, n. 1254, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 5 novembre 2004, n. 260, veniva rappresentato che, per effetto della legge di trasformazione in società per azioni della CDP, la disciplina per l'accesso al Fondo per le demolizioni delle opere abusive sarebbe stata oggetto di una generale rivisitazione.

La presente ha lo scopo di aggiornare la procedura istruttoria del Fondo, in particolare per quanto attiene la fase della concessione, nonché rendere pubbliche le "Condizioni generali del contratto di anticipazione su risorse del Fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all'articolo 32, comma 12, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di anticipazione.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato in questa sede, si fa rinvio alla Circolare CDP S.p.A. n. 1254/04, i cui contenuti sono, per comodità, succintamente sotto riportati.

1. Ambito soggettivo

Possono accedere al finanziamento solo i comuni, nel cui ambito territoriale si è realizzata l'opera abusiva, oggetto di un provvedimento di demolizione.

2. Ambito oggettivo

Sono ammessi al finanziamento esclusivamente i costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, nonché le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.

3. Forma tecnica del finanziamento

Il finanziamento consiste in un'anticipazione, senza interessi, a valere sulle risorse del Fondo, che ha natura rotativa.

4. Procedura di finanziamento

La procedura di finanziamento si articola in due fasi:

1. istruttoria;
2. perfezionamento del contratto.

4.1 Istruttoria

La fase istruttoria è funzionale all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 269/03, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/03, nonché dalla disciplina di attuazione, recata dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 luglio 2004 (Normativa Speciale di Riferimento).

La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte del Comune della domanda di anticipazione, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario e l'indicazione dell'intervento di demolizione da finanziare.

La fase istruttoria si conclude con l'affidamento del Comune da parte del Consiglio di Amministrazione della CDP, ovvero dell'Organo della CDP delegato dal Consiglio medesimo.

L'affidamento è comunicato all'ente locale mediante l'invio, via telefax, da parte della CDP, della "Comunicazione di fine istruttoria" con la quale la CDP richiede la documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto di anticipazione, che consiste nella proposta contrattuale e nel documento di garanzia.

Per ottenere l'affidamento il Comune deve presentare:

1. domanda di anticipazione contenente:
 - quantificazione del fabbisogno finanziario (Spesa), con l'indicazione della natura delle spese da finanziare (costi della demolizione, spese giudiziarie, tecniche e amministrative);
 - indicazione dell'intervento di demolizione, con l'eventuale elenco delle opere da demolire;
2. codice unico di progetto (CUP);
3. determinazione comunale emessa dal competente organo con la quale è stata approvata la demolizione relativa all'intervento da finanziare, ovvero provvedimento di demolizione assunto dall'autorità competente (autorità giudiziaria, soprintendenza, prefettura ecc.);
4. provvedimento comunale assunto dall'organo competente che contenga i seguenti elementi:
 - indicazione dell'intervento di demolizione che si finanzia con l'anticipazione;
 - decisione di accedere al Fondo;
 - accettazione di tutte le condizioni stabilite dalla Normativa Speciale di Riferimento;
 - indicazione della garanzia rilasciata;

- indicazione della persona competente/delegata alla firma della documentazione istruttoria e del contratto;
5. dichiarazione con cui il Comune attesta:
- l'esecutività dei provvedimenti di cui ai punti 3 e 4;
 - il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di indebitamento;
 - la deliberazione del bilancio annuale, relativo all'esercizio nel quale è stato previsto il ricorso all'anticipazione, nonché del bilancio pluriennale, contenente la previsione della copertura dei connessi oneri;
 - che l'impegno contabile relativo alla Spesa non è stato assunto in data anteriore a 90 giorni dalla domanda di anticipazione, di cui al punto 1;
6. autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (modulo R.I.D.).

4.2 Perfezionamento del contratto

Ottenuto l'affidamento, il Comune deve inviare alla CDP, preferibilmente mediante telefax, entro 21 giorni effettivi dalla data di ricevimento della "Comunicazione di fine istruttoria" (il momento dell'acquisizione da parte della CDP del rapporto di ricezione positivo del telefax rileva ai fini del computo del termine di 21 giorni) la seguente documentazione:

- I. modello di proposta contrattuale, correttamente compilato e sottoscritto;
- II. atto di garanzia.

Il modello di contratto di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo deve essere prelevato dal sito internet della CDP (www.cassaddpp.it).

Il contratto, il cui testo non può né deve essere modificato dal Comune, deve essere completato mediante la mera compilazione degli spazi appositamente predisposti e sottoscritto dal soggetto munito dei necessari poteri di firma.

In seguito all'accertamento della regolarità della documentazione contrattuale e di garanzia, il funzionario incaricato dalla CDP, munito della necessaria delega *ad negotia*, provvede a sottoscrivere il contratto, per accettazione, da parte della CDP.

Il contratto di anticipazione viene inviato al Comune, mediante telefax, al recapito indicato dall'ente locale nel contratto medesimo.

Il momento dell'acquisizione da parte della CDP del rapporto di trasmissione positivo del telefax sancisce il perfezionamento del contratto.

Successivamente, entro i termini stabiliti contrattualmente, devono essere inviati per posta gli originali del documento di garanzia e, in doppia copia, della proposta contrattuale.

Ricevuti i documenti in originale, la CDP provvede a restituire un originale del contratto, sottoscritto per accettazione.

L'atto di garanzia è rappresentato dalla "delegazione di pagamento", redatta secondo lo schema allegato alla presente Circolare.

Per l'istituto della delegazione di pagamento si fa rinvio a quanto riportato nella Circolare n. 1255 del 27 gennaio 2005, Parte II, Cap. 1, Sez. 10, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2005-Parte II.

5. Condizioni generali del contratto di anticipazione su risorse del Fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all'articolo 32, comma 12, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

La presente Circolare rende note le condizioni generali del contratto di anticipazione a valere su risorse del Fondo per le demolizioni delle opere abusive.

ALLEGATO AL CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1

Condizioni generali e definizioni

1. Le presenti condizioni generali di contratto, rese note dalla CDP con Circolare n. 1264 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, disciplinano le modalità, le condizioni e i criteri che regolano la concessione ai Comuni, da parte della CDP, di Anticipazioni a valere sulle risorse del Fondo per le demolizioni delle opere abusive, ai sensi dell'articolo 32, comma 12, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché della relativa disciplina di attuazione, DM 23 luglio 2004.

2. Nelle presenti condizioni generali e nel contratto di Anticipazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**Anticipazione**” indica l’operazione di anticipazione oggetto del Contratto di Anticipazione;

“**CDP**” indica la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“**Comune**” indica l’amministrazione comunale territorialmente competente ad eseguire la demolizione, che contrae l’Anticipazione;

“**Condizioni Generali**” indica le presenti condizioni generali di contratto;

“**Contratto di Anticipazione**” indica il contratto di Anticipazione tra la CDP e il Comune. Esso è composto dalle presenti Condizioni Generali e dal Contratto di Anticipazione sottoscritto dalla CDP e dal Comune;

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia al Comune la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

“**DM 23 luglio 2004**” indica il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 luglio 2004, adottato in attuazione dell’articolo 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

“**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Rimborso**” indica la data, che cade nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi e comunque entro il Termine Massimo di Rimborso, in cui il Comune effettua la restituzione della Somma Anticipata, unitamente alla Spesa di Gestione del Fondo;

“**Delegazione di Pagamento**” indica la delegazione di pagamento di cui all’Articolo 4 delle Condizioni Generali redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1264 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Demolizione**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Anticipazione;

“**Dichiarazione del responsabile del procedimento**” indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l’erogazione, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Domanda di Erogazione**” indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

“**Investimento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

“**Modulo R.I.D.**” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Normativa Speciale di Riferimento**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Anticipazione;

“**Somma Anticipata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

“**Spesa**” indica la somma occorrente al finanziamento della Demolizione;

“**Spesa di Gestione del Fondo**” indica, ai sensi del DM 23 luglio 2004, la quota pari allo 0,1 per cento in ragione d’anno sul capitale erogato in anticipazione, da corrispondere unitamente al rimborso della Somma Anticipata;

“**Termine Massimo di Rimborso**” indica il termine massimo di cinque anni dalla Data di Accettazione entro il quale il Comune deve eseguire il rimborso della Somma Anticipata, unitamente alla Spesa di Gestione del Fondo;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria del Comune, ai sensi dell’Articolo 208 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

“**Testo Unico**” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2 **Decorrenza dell’Anticipazione**

1. La Somma Anticipata sarà messa a disposizione del Comune con decorrenza dalla Data di Accettazione.

Articolo 3 **Erogazioni e condizioni sospensive**

1. La Somma Anticipata sarà erogata, in una o più soluzioni, sulla base di apposita Domanda di Erogazione, corredata da una Dichiarazione del responsabile del procedimento, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Anticipata.
2. Le erogazioni hanno luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato al Comune precedentemente comunicato alla CDP. Il Comune si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
3. L'obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:
 - a) alla ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento in originale i) completa in ogni sua parte, ii) conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1264 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, iii) notificata al Tesoriere e munita della relata di notifica, e iv) rilasciata per un importo complessivo non inferiore all'ammontare dato dalla Somma Anticipata e dalla Spesa di Gestione del Fondo;
 - b) alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale il Comune ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente dell'ordine di incasso elettronico inviato dalla CDP al Tesoriere e contrassegnato con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;
 - c) alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, corredata dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
 - d) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'Articolo 8 che segue o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dal Comune ai sensi del Contratto di Anticipazione.

Articolo 4 **Garanzia**

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione, il Comune rilascia, per tutta la durata dell'Anticipazione, Delegazione di Pagamento irrevocabile e *pro solvendo* a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico, relativo all'esercizio nel quale è stato previsto il ricorso all'Anticipazione. A tal fine il Comune emette apposito atto di delega, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1264 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP l'importo dovuto alla prescritta scadenza, provvedendo ad accantonare le somme del Comune ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
2. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, il Comune si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
3. Il Comune si impegna a stanziare nel bilancio dell'anno in cui effettuare il rimborso le somme occorrenti al pagamento dell'Anticipazione, nonché a soddisfare per tutta la durata dell'Anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento dell'Anticipazione, previsti dall'Articolo 159, comma 3, del Testo Unico.

Articolo 5 **Rimborso dell'Anticipazione e adempimenti in materia di rimborso**

1. Il Comune si obbliga a rimborsare l'importo dell'Anticipazione e a pagare la Spesa di Gestione del Fondo in unica soluzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi. Il Comune si obbliga a rispettare tale termine anche nel caso in cui la riscossione sia effettuata da parte di altra autorità pubblica competente.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Comune è comunque obbligato a rimborsare l'importo dell'Anticipazione e a pagare la Spesa di Gestione del Fondo, entro e non oltre il Termine Massimo di Rimborso.
3. Qualora la Data di Rimborso non sia un Giorno TARGET, il pagamento sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
4. Il Comune si obbliga ad effettuare sul bilancio pluriennale l'impegno di spesa relativo alle somme occorrenti al rimborso della Somma Anticipata e al pagamento della Spesa di Gestione del Fondo.
5. In caso di mancato rimborso dell'Anticipazione nel Termine Massimo di Rimborso, il Ministro dell'Interno provvederà, ai sensi dell'articolo 1 del DM 23 luglio 2004, alla restituzione delle somme anticipate, unitamente alla corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo ed agli interessi di mora, calcolati al saggio di interesse legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo al Comune inadempiente, ivi comprese le quote annuali a questo spettanti a titolo di compartecipazione al gettito IRPEF in sostituzione dei trasferimenti erariali. Resta fermo che, in caso di insufficienza dei trasferimenti erariali, il Comune è obbligato al rimborso per la parte non trattenuta dal Ministero.

Articolo 6 Riduzione

1. E' facoltà della CDP accordare la riduzione della Somma Anticipata, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) al termine dell'intervento di demolizione finanziato, all'esito dell'accertamento definitivo della Spesa;
 - b) in conseguenza di un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
2. La richiesta di riduzione della Somma Anticipata dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma e potrà essere accordata per l'importo del ribasso d'asta o per le somme che restano da erogare in conto dell'Anticipazione, in eccedenza alle erogazioni effettuate per la Spesa definitivamente accertata.

Articolo 7 Compensazione

1. Il Comune riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Anticipazione che risulti non pagato dal Comune alla Data di Rimborso, con qualsiasi credito vantato dallo stesso Comune nei confronti della CDP a qualunque titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dal Comune ai sensi del Contratto di Anticipazione saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per il Comune di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 8 Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Anticipata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la Demolizione, oggetto dell'Anticipazione;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dal Comune ai sensi del Contratto di Anticipazione;
 - d) ricezione da parte della CDP di una Delegazione di Pagamento i) incompleta, ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP e allegato alla Circolare n. 1264 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica iii) non in originale, ovvero iv) rilasciata per un importo complessivo non inferiore

- all'ammontare dato dalla Somma Anticipata e dalla Spesa di Gestione del Fondo, salvo che la Delegazione di Pagamento, conforme a quanto stabilito dalla CDP, sia ricevuta dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
- e) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - f) inadempimento dell'obbligazione di cui all'Articolo 4, comma 3 delle Condizioni Generali, ovvero dell'obbligazione di cui all'Articolo 4, comma 3 del Contratto di Anticipazione.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà al Comune mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
 3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, il Comune dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato maggiorato della Spesa di Gestione del Fondo; ii) gli eventuali Interessi di Mora fino al giorno dell'effettivo pagamento; iii) un importo pari allo 0,125% della Somma Anticipata.

Articolo 9

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Anticipazione, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Anticipazione.
2. Il Comune, previo consenso scritto dalla CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Anticipazione, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Anticipazione.

Articolo 10

Pubblicità

1. Il Comune si impegna a porre sul luogo dei lavori di demolizione finanziati un cartello con la dicitura: "Intervento di demolizione finanziato dalla Cassa depositi e prestiti con le risorse del Fondo per le demolizioni delle opere abusive, costituito con i fondi del risparmio postale" e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa.

Articolo 11

Trattamento fiscale

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

Roma, 2 febbraio 2006

Il Direttore Generale
Antonino TURICCHI
(firmato in originale)

Pos.

DELEGA DI PAGAMENTO ENTRATE PROPRIE COMUNALI

Il sottoscritto (1) del
Comune

Visto il provvedimento n. assunto in data, esecutivo a tutti gli effetti di legge, relativo alla contrazione con la Cassa depositi e prestiti società per azioni di un'anticipazione di € (euro/...) per far fronte agli oneri relativi al seguente intervento di demolizione

Visto che l'anticipazione, unitamente alla quota pari a 0,1 punti percentuali in ragione d'anno sul capitale erogato in anticipazione, a titolo di spesa di gestione del Fondo per le demolizioni delle opere abusive, deve essere rimborsata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi;

Visto che l'anticipazione, unitamente alla quota di 0,1 punti percentuali sopra citata, deve comunque essere rimborsata entro e non oltre il termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui la Cassa depositi e prestiti società per azioni invia al Comune la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

Visto che tale rimborso è garantito con le somme relative ai primi tre titoli del bilancio annuale, relativo all'esercizio nel quale è stato previsto il ricorso all'anticipazione;

Visto che in base alla normativa vigente il Tesoriere è tenuto a vincolare le somme occorrenti per soddisfare il rimborso dovuto entro i termini sopra indicati;

DELEGA

il Tesoriere del Comune suddetto a pagare alla Cassa depositi e prestiti società per azioni l'anticipazione pari a € (euro...../...), unitamente alla quota pari a 0,1 punti percentuali in ragione d'anno sul capitale erogato in anticipazione, a titolo di spesa di gestione del Fondo per le demolizioni delle opere abusive, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi, ovvero entro e non oltre il termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui la Cassa depositi e prestiti società per azioni invia al Comune la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati e con comminatoria dell'indennità di mora, in caso di ritardato versamento.

(2), li
(luogo) (data) (timbro d'ufficio) (firma)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto dichiara di avere in data
(generalità) (qualifica del notificante)

odierna notificato il presente atto di delega al Tesoriere sottoindicato:

(ragione sociale)

consegnandone copia nelle mani del Sig.

formalmente munito dei poteri di firma e rappresentanza

....., li
(luogo) (data)

.....
(firma)

(1) Il dirigente/responsabile del servizio.

(2) Luogo e data di emissione della delega.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Art. 206

(Delegazione di pagamento)

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

Art. 220

(Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento)

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.